



CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

ORDINANZE SINDACALI

N. 40 del 09/10/2026

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del West Nile Virus (WNV) a seguito della notifica ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti di accertamento di caso umano confermato

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della Regione Abruzzo – ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti ad oggetto “Virus West Nile”, indicazioni operative a seguito del riscontro di positività nell’ambito della sorveglianza veterinaria ed entomologica nella provincia di Chieti”, acquisita agli atti del Comune recante prot. 37516 del 09/10/2026;

Preso atto che la nota ASL, in conformità alle indicazioni del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (nota prot. 0331495/26 del 18.08.2026) e della DGR Abruzzo n. 920 del 31.12.2025 (Piano operativo regionale per la prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi - Sez. 6.4 dell'Allegato A), richiede espressamente a questo Comune di procedere con le seguenti azioni per rafforzare la sorveglianza e la sanità pubblica:

- continuare ad attuare gli interventi di lotta antilarvale nelle aree con abitazioni private, luoghi di vacanza, parchi pubblici, aree ricreative e strutture sanitarie e socio-sanitarie (es. Ospedali, RSA, Case di riposo);
- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi in caso di manifestazioni/eventi serali (tra il crepuscolo e la notte) all'aperto in aree non coperte da disinfestazione ordinaria;
- potenziare gli interventi comunicativi nei confronti dei cittadini sulle misure di protezione individuale (repellenti, erogatori elettrici, zanzariere) e comportamentali (balconi, cortili, giardini, cimiteri, orti);
- Emanare un'ordinanza contingibile e urgente che obblighi i proprietari di aree private, gli amministratori di condominio ed i gestori di attività commerciali a trattare le caditoie private e a non lasciare acqua stagnante;
- prevedere nei casi più critici eventuali ispezioni porta a porta nei cortili privati per individuare focolai e distribuire pastiglie larvicide;

Ritenuto che sussista la necessità di emettere un provvedimento atto a recepire le indicazioni della Regione Abruzzo;

Dato atto che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il

potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

Visti:

- il R.D. n. 1265/1934;
- la L.R. 14 agosto 1981, n. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari di aree private, amministratori di condominio, gestori di attività commerciali, industriali, artigianali e di cantiere, ed a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale di effettuare trattamenti adulticidi con cadenza settimanale affidando l'attività a ditte abilitate che utilizzino insetticidi che comportino la minor tossicità possibile per persone, animali non bersaglio e ambiente ed adottando le necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;
- 2) Le attività di cui al punto 1) dovranno essere svolte con ogni necessaria e dovuta cautela a tutela della pubblica incolumità;
- 3) Alla società RIECO s.p.a. srl di garantire la prosecuzione degli interventi antilarvali e adulticidi su tutto il territorio comunale oltre una adeguata manutenzione dei parchi pubblici al fine di evitare ristagni di acqua, l'eliminazione di focolai larvali rimovibili, la predisposizione di trattamenti larvicidi di caditoie, tombini, bocche di lupo su suolo pubblico; la manutenzione delle aree verdi pubbliche, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni garantendo una adeguata manutenzione dei parchi pubblici con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali;

SI INVITANO

- i proprietari degli equidi a vaccinare gli animali di proprietà;
- i cittadini ad attuare misure straordinarie di pulizia e manutenzione delle aree verdi private in modo da evitare ristagni di acqua, l'eliminazione di focolai larvali rimovibili, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni

RICORDA

- 1) l'obbligo di comunicazione preventiva dei trattamenti adulticidi effettuati negli spazi privati e di affissione nell'area oggetto di trattamento di avvisi informativi come da indicazioni riportate nel Piano regionale di lotta e contrasto alle Arbovirosi;

- 2) la necessità del proseguimento della lotta al vettore mediante trattamenti larvicidi ordinari da parte di tutti i cittadini, soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza.

AVVERTE

i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

- di dare massima diffusione al provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio, con comunicazione da parte del servizio competente sul sito web del Comune, sui social media, attraverso la stampa e con ogni altra modalità utile allo scopo;
- di trasmettere alla Dipartimento di Prevenzione della Regione Abruzzo – ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti la presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza al Dirigente del III Settore che dovrà adottare i provvedimenti conseguenziali di carattere tecnico amministrativo, nonché alla Polizia Locale e a RIECO s.p.a.;
- la vigilanza del rispetto e dell'applicazione delle sanzioni previste nell'ordinanza al Corpo di Polizia Locale, all'Azienda ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti .

COMUNICA

Che Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Francavilla al Mare, lì 09/10/2026

Il Sindaco

Avv. RUSSO LUISA EBE